

**(Votazione finale ed approvazione
— A.C. 5369)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 5369, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(S. 3107 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione) (approvato dal Senato) (5369):

<i>(Presenti</i>	334
<i>Votanti</i>	331
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	166
<i>Hanno votato sì</i>	233
<i>Hanno votato no</i> ..	98).

Prendo atto che l'onorevole Rosato non è riuscito a votare ed avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Sull'ordine dei lavori *(ore 20,53)*.

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, intervengo brevemente per un fatto che non riguarda la mia parte politica, ma la parte avversa. Oggi la RAI ha deciso di « cassare » un programma che vedeva presente l'onorevole Mussolini. Sono state adottate scuse ridicole come quella della *par condicio*. Vorrei spiegare che la *par condicio* poteva essere rispettata facendo partecipare al contraddittorio un esponente del centrosinistra. Se, invece, si tratta del fatto

che l'onorevole Mussolini è candidata, secondo i suoi auspici, alle prossime elezioni regionali, vorrei sottolineare che l'attuale presidente della regione Lazio, Storace, è presente dalla mattina alla sera al TG3 monopolizzandolo, essendo anch'esso candidato. Quello che è successo è una vergogna *(Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo)* !

PRESIDENTE. Onorevole Giachetti, le sue segnalazioni saranno sottoposte all'attenzione della Commissione parlamentare di vigilanza.

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta di oggi, giovedì 11 novembre 2004, la IV Commissione permanente (Difesa) ha approvato, in sede legislativa, la seguente proposta di legge:

LAVAGNINI ed altri; GAMBA: « Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali » *(Approvato, in un testo unificato, dalla IV Commissione permanente Difesa della Camera dei deputati, modificato dalla IV Commissione permanente Difesa del Senato della Repubblica), con modificazioni. (2802-3342-B)*

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 12 novembre 2004, alle 10:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (5310-bis-A).

— *Relatore:* Crosetto.

La seduta termina alle 20,55.

DICHIARAZIONI DI VOTO FINALE DEI
DEPUTATI MICHELE SAPONARA E LU-
CIANO DUSSIN SUL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE N. 5369

MICHELE SAPONARA. Il gruppo di Forza Italia voterà a favore del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, già approvato, con modificazioni, dal Senato della Repubblica.

La finalità del provvedimento consiste nell'introduzione di alcune modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, adottato con il decreto legislativo n. 286 del 1998, con particolare riferimento alla disciplina in materia di espulsione di immigrati clandestini.

Dette modifiche sono apparse necessarie in seguito all'emanazione di due sentenze della Corte costituzionale (le sentenze nn. 222 e 223 del 2004), con le quali la Corte stessa ha rilevato, in primo luogo, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 5-*bis*, del citato testo unico in materia di immigrazione.

La Corte costituzionale, infatti, ritiene che tale norma, conferendo al questore la facoltà di disporre l'accompagnamento alla frontiera dello straniero in situazione di clandestinità prima che abbia luogo la convalida da parte dell'autorità giudiziaria, priverebbe lo straniero stesso di una effettiva tutela giurisdizionale, vanificando, di fatto, il controllo del giudice sul provvedimento riguardante la libertà personale.

La stessa Corte, inoltre, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5-*quinqüies*, del medesimo testo unico, laddove prevede l'arresto obbligatorio in flagranza di reato per lo straniero che non abbia rispettato l'ordine del questore di lasciare il territorio italiano entro cinque giorni. Secondo la Consulta, detta norma appare lesiva sia dell'articolo 3 della Costituzione, poiché l'ordinamento consente l'arresto obbligatorio solo ove si

proceda per un delitto (mentre, in questo caso, esso è consentito a fronte di un reato di natura contravvenzionale), sia dell'articolo 13 della Carta, che legittima l'adozione, da parte dell'autorità amministrativa, di provvedimenti che incidono sulla libertà personale solo in casi eccezionali di necessità e di urgenza.

Entrando nel merito delle disposizioni recate dal decreto-legge, si rileva come l'articolo 1, novellando l'articolo 13 del testo unico, modifica la disciplina del controllo giurisdizionale sul provvedimento esecutivo dell'espulsione. In particolare, al comma 1, si prevede che il questore comunichi al giudice di pace competente territorialmente – e non più al tribunale in composizione monocratica –, entro quarantotto ore dalla sua adozione, il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento di allontanamento è sospesa fino alla decisione sulla convalida. Il giudice decide sulla convalida con decreto motivato, nelle 48 ore successive. Si dispone, inoltre, che – in attesa della decisione del giudice – lo straniero espulso sia trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea disponibili.

Sono altresì assicurati il diritto di difesa e il contraddittorio, con la necessaria presenza di un difensore e l'applicazione degli istituti delle garanzie del gratuito patrocinio e della presenza dell'interprete. In conseguenza della scelta di affidare le sopramenzionate funzioni di convalida al giudice di pace, i commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 1 sono volti ad attribuire allo stesso ulteriori competenze che, nel sistema previgente, risultavano in capo al tribunale in composizione monocratica, ferme restando tuttavia, ai sensi di quanto disposto dal comma 2-*bis*, le competenze del tribunale in composizione monocratica e del tribunale dei minori nei casi in cui siano in gioco il diritto all'unità familiare e la tutela dei minori stessi.

Il comma 5, che sostituisce integralmente il comma 4 dell'articolo 14 del testo unico, detta la nuova disciplina dell'udienza di convalida, davanti al giudice di pace, del provvedimento con cui il

questore dispone che lo straniero sia trattenuto presso un centro di permanenza temporanea e di assistenza.

A seguito di modifiche introdotte dal Senato, è stato complessivamente riscritto il quadro delle sanzioni previste a carico degli stranieri che non osservino l'intimazione del questore di allontanarsi dal territorio nazionale, ritornandovi illegalmente. Sono previsti, infatti, un aggravamento della pena ed una modifica della natura del reato — da contravvenzione a delitto —, al fine di superare le censure mosse dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 223 del 2004, all'articolo 14, comma 5-*quinqüies* del testo unico in materia di immigrazione.

Sempre nel corso dell'esame presso l'Assemblea del Senato, è stato aggiunto un comma 6-*bis*, che modifica a favore degli stranieri quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 286 del 1998 in ordine alla parità di trattamento in materia di istruzione universitaria. Con lo stesso si consente agli stranieri regolarmente soggiornanti e in possesso di determinati requisiti, l'accesso, a parità di condizioni con gli studenti italiani, anche alle scuole di specializzazione delle università, e non più solo ai corsi universitari (come attualmente previsto).

Il comma 6-*ter* modifica la legge n. 374 del 1991, istitutiva dei giudici di pace, con particolare riguardo alle richieste di trasferimento e al concorso di più domande per uno stesso posto vacante. Obiettivo della nuova disciplina è il tentativo di far fronte alle necessità derivanti dalle neo-introdotte competenze dei giudici di pace, in attesa delle revisioni delle relative dotazioni organiche.

Il successivo comma 7 modifica l'articolo 11 della citata legge sui giudici di pace, per adeguarne alle nuove competenze attribuite l'indennità loro corrisposte.

Il comma 7-*bis* estende agli istituti italiani di cultura ed alle istituzioni scolastiche all'estero il rafforzamento delle misure di sicurezza attive e passive previste attualmente per le rappresentanze

diplomatiche e gli uffici consolari dall'articolo 3, comma 159, della legge finanziaria per 2004.

L'articolo 1-*bis*, introdotto dal Senato, novella il testo unico sull'immigrazione, per inserire, all'articolo 11 — relativo alle attività di potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera — un nuovo comma, il 5-*ter*, recante una misura di sostegno alle politiche di prevenzione dell'immigrazione clandestina. Si prevede, in particolare, che il Ministero dell'interno contribuisca per gli anni 2004 e 2005 alla realizzazione nei paesi di accertata origine dei flussi migratori di strutture utili al contrasto dell'immigrazione irregolare verso il territorio italiano.

L'articolo 1-*ter*, anch'esso introdotto al Senato, al comma 1, è volto a modificare l'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione, che reca specifiche disposizioni repressive dei reati di favoreggiamento e sfruttamento dell'ingresso clandestino nel territorio dello Stato, aggravando le sanzioni previste, affinché rientrino nelle citate fattispecie.

Il comma 2 del medesimo articolo corregge la disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, della legge n. 228 del 2003 che, per un errore materiale, sembrava limitare l'azione in materia di tratta delle persone soltanto ai poliziotti incaricati di terrorismo.

L'articolo 1-*quater* interviene sulle disposizioni relative all'emersione del lavoro irregolare di cittadini extracomunitari, prevista all'articolo 33 della legge del 2002 — la cosiddetta legge Bossi-Fini — e dal decreto-legge n. 195 del 2002, per consentire a coloro che sono stati regolarizzati, ai sensi dei summenzionati provvedimenti legislativi — colf, badanti e dipendenti delle imprese — di fruire degli stessi diritti di coloro che sono stati regolarizzati in base all'applicazione delle disposizioni del testo Unico sull'immigrazione, con particolare riguardo al rinnovo ed alle possibilità di conversione del permesso di soggiorno.

L'articolo 1-*quinqüies* modifica la legge n. 3 del 2003, recante disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione, intervenendo sulla disciplina

delle convenzioni in materia di sicurezza recata dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Tale disposizione — ai sensi della quale il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini del potenziamento dell'attività di prevenzione, può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici finalizzati a incrementare la sicurezza pubblica — è integrata dalla previsione dei due nuovi commi 4-*bis* e 4-*ter*.

Per effetto di questa modifica, alla predetta facoltà si aggiunge anche la possibilità di stipulare, senza ulteriore aggravio per la finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l'inoltro alla stessa amministrazione dell'interno delle domande o dichiarazioni dei privati per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti, nonché per l'eventuale inoltro ai privati interessati degli atti rilasciati dall'amministrazione.

L'articolo 2, ampiamente integrato dal Senato, reca la copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 3 dispone in ordine all'entrata in vigore.

L'opposizione, sia in sede di questioni pregiudiziali, sia nel corso del dibattito in aula ha incentrato la sua azione di contrasto al decreto in questione ed all'approvazione del disegno di legge di conversione sull'attribuzione del giudizio di convalida al giudice di pace.

A supporto di tale critica ha invocato prima un parere del Consiglio superiore della magistratura poi il parere della Commissione giustizia.

Orbene dal parere del Consiglio superiore della magistratura, equilibrato e prudente, non può ricavarsi affatto un pregiudizio nei confronti del giudice di pace.

In quanto al parere della Commissione giustizia, lo stesso è stato frutto di un infortunio della maggioranza che a causa di un disguido è stata messa in minoranza.

Comunque fa stato la delibera assunta dall'Assemblea allorché sono state respinte le eccezioni di costituzionalità. Riassumo gli argomenti secondo i quali la scelta

operata dal Governo è conforme ai principi affermati dalla Corte costituzionale in quanto volta ad attribuire ad uno dei soggetti che esercitano la funzione giurisdizionale nell'ambito dell'ordinamento la competenza in materia di convalida.

È pacifico, infatti, che l'ordinamento vigente già riconosce un ampio ventaglio di competenze in materia penale. Faccio riferimento, in particolare, al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 che, in attuazione della legge delega 24 novembre 1999, n. 468, ha disposto la devoluzione al giudice di pace della competenza su delitti previsti dal codice penale in relazione alle percosse, alle lesioni personali punibili a querela della persona offesa o colpose, all'omissione di soccorso e alle minacce, nonché la competenza per alcuni reati previsti da leggi speciali.

Devo peraltro ricordare come la legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, non abbia escluso che a tale magistrato possa essere affidata la competenza su provvedimenti che abbiano ricadute sulla libertà personale. Sotto questo profilo, come peraltro rilevato anche nel parere espresso sul provvedimento in esame dal Consiglio superiore della magistratura, l'attribuzione al giudice di pace di tale competenza può ritenersi coerente con la già citata sentenza n. 105 del 2001 della Corte costituzionale, che ha ricondotto i provvedimenti adottati nei confronti dello straniero in condizione di clandestinità non già alla forma della detenzione, che la legge istitutiva del giudice di pace esclude dall'ambito di definizione dei processi ad esso affidati, bensì alle altre restrizioni della libertà personale menzionate espressamente dall'articolo 13 della Costituzione, e, ciò che più interessa, rappresenta una risposta congrua alle questioni poste dalla stessa Corte costituzionale con le sentenze nn. 222 e 223 del 2004.

Concludendo: la legge Bossi-Fini che ha avuto il merito di regolarizzare oltre un milione di immigrati, trae dal provvedimento in esame nuova legittimazione. E mi dispiace che l'opposizione abbia seguito la politica di contrastare, comunque, ogni provvedimento del Governo, dimenticando

che è stato proprio un Governo di centrosinistra ad attribuire al giudice di pace anche le competenze penali.

LUCIANO DUSSIN. Il gruppo della Lega Nord Federazione Padana voterà a favore del disegno di legge di conversione e condanna la sentenza politica della Corte costituzionale che attribuisce i diritti dei cittadini italiani a chi entra nel nostro paese contro le nostre leggi solo per sfruttare le nostre garanzie e restare impuniti nel nostro paese a lungo.

L'articolo 13 della Costituzione italiana è scritto per i cittadini italiani e non per i « fantasmi » per scelta, che gettano i documenti per non farsi riconoscere.

La sinistra è per i diritti a tutti, noi siamo per i doveri. Gli effetti della legge Turco-Napolitano sono evidenti: sei reati su dieci commessi nelle nostre città sono imputabili agli extracomunitari.

Con la sinistra al Governo si rischia di dover aprire centri di accoglienza per i cittadini italiani a difesa della delinquenza straniera.

La magistratura applichi la legge Bossi-Fini, invece di organizzare scioperi contro il Governo, perché è una buona legge che sta cercando di rimediare agli errori, molti e irreversibili, creati dalla sinistra.

È giusto prevedere le impronte digitali per conoscere chi viene nel nostro paese; doveroso il contratto di lavoro e l'alloggio per ottenere il permesso d'ingresso; doverose le espulsioni che sono in netto aumento; giusto il ricorso ai giudici di pace, perché la sinistra, chiedendo il pronunciamento dei tribunali, avrebbe voluto concedere decenni di permanenza nel nostro paese a chi non ha titolo per restare; giusto innalzare le detenzioni per chi non vuole abbandonare il paese anche se obbligato.

Dispiace che la Corte costituzionale, con una sentenza anticostituzionale, abbia cercato di minare una legge che era al primo punto del programma elettorale della Casa delle libertà e che, in forza della titolarità della sovranità popolare, dovrebbe essere applicata e non contestata da chi non rappresenta nessuno e si arroga il diritto di bocciare leggi fondamentali del nostro Parlamento.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa alle 23,05.